

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1365}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARCO MELONI

Modifiche all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché delega al Governo e altre disposizioni per la promozione del diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli e per l'internazionalizzazione degli studi universitari

Presentata il 16 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra le prescrizioni più importanti della Carta costituzionale che non hanno ancora trovato piena attuazione vi è l'articolo 34, secondo cui « I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ». La reale situazione italiana si trova in netta contraddizione rispetto alla prescrizione costituzionale, con pesanti conseguenze sulla mobilità e sulla coesione sociale, sulle prospettive delle giovani generazioni, sulla qualità del capitale umano. Il calo delle immatricolazioni universitarie è costante negli ultimi dieci anni e, al di là delle ragioni demografiche, evidenzia una crisi di fiducia nell'istruzione universitaria. Dal picco di 338.482 immatricolati del 2003-2004, si è passati a 280.144 nel 2011-2012, con un

calo del 17 per cento. Solo nell'ultimo anno, il numero dei diplomati che si iscrivono all'università è disceso del 10 per cento. Per numero di laureati nella fascia di età 25-34 anni l'Italia si colloca al trentaquattresimo posto su 37 Paesi appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La Strategia Europa 2020 prevede entro il 2020 il 40 per cento di laureati nella fascia 30-34 anni (attualmente l'Italia si colloca intorno al 20 per cento, contro una media degli Stati membri dell'Unione europea vicina al 35 per cento) e la dispersione scolastica sotto il 10 per cento (il dato italiano si colloca al 19 per cento, con punte molto più alte nel Mezzogiorno e nelle isole; la media dell'Unione europea è del 14 per cento). In questo contesto, gli

obiettivi posti nel Programma nazionale di riforma del 2011 (26-27 per cento di laureati, 15-16 per cento di dispersione scolastica) ci porterebbero nel 2020 a essere indietro addirittura rispetto ai dati europei del 2010.

Nel discorso con cui, il 29 aprile 2013, ha ottenuto la fiducia delle Camere e presentato il suo programma di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta ha affermato la centralità di questo problema: « La società della conoscenza e dell'integrazione si costruisce sui banchi di scuola e nelle università. Dobbiamo ridare entusiasmo e mezzi idonei agli educatori che in tante classi volgono il disagio in speranza e dobbiamo ridurre il ritardo rispetto all'Europa nelle percentuali di laureati e nella dispersione scolastica. In Italia c'è una nuova questione sociale, segnata dall'aumento delle disuguaglianze. Solo il 10 per cento dei giovani italiani con il padre non diplomato riesce a laurearsi, mentre sono il 40 per cento in Gran Bretagna, il 35 per cento in Francia, il 33 per cento in Spagna. Bisogna finalmente dare piena attuazione all'articolo 34 della Costituzione, per il quale "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi" ».

Oggi l'istruzione universitaria in Italia si regge su un paradosso che inibisce le opportunità degli studenti: tasse molto elevate (terza in Europa dopo Regno Unito e Paesi Bassi, che però vantano una spesa per studente quasi doppia) e un pessimo sistema di diritto allo studio, privo di risorse adeguate e di una vera regia nazionale. Infatti, ottiene una borsa di studio solo il 7 per cento degli studenti, con 258 milioni di euro di fondi pubblici, contro il 25,6 per cento della Francia (1,6 miliardi), il 30 per cento della Germania (2 miliardi) e il 18 per cento della Spagna (943 milioni). In cinque anni il nostro dato è calato (-11,2 per cento), mentre è aumentato negli altri Paesi (Francia +25,9 per cento, Germania +18,6 per cento, Spagna +39 per cento).

Il diritto allo studio per i meritevoli è inoltre negato dallo scandalo italiano degli

idonei senza borsa di studio, che evidenzia drammaticamente la distanza tra Nord e Sud: nel 2010/2011, dei 181.312 studenti aventi diritto a una borsa di studio, soltanto 136.222 ne hanno effettivamente beneficiato: più della metà degli aventi diritto non effettivamente beneficiari di borsa risiede nel Mezzogiorno.

Per affrontare la situazione presente con piena contezza della gravità dell'emergenza, entro i vincoli della finanza pubblica, si ritiene necessaria l'istituzione di un « Fondo per il merito e il diritto allo studio », presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale Fondo, previsto nel titolo I della presente proposta di legge, è volto a promuovere l'eccellenza, il merito e l'eguaglianza di opportunità tra gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato, concorrendo in tal modo alla piena attuazione dell'articolo 34 della Costituzione.

L'erogazione delle borse di studio è gestita, a decorrere dall'anno 2014, da un apposito Programma nazionale di sostegno allo studio in favore degli studenti capaci e meritevoli, finanziato attraverso l'utilizzo di una quota pari al 20 per cento del fondo premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni.

Si ritiene altresì utile allo sviluppo di una vocazione all'apertura e alla mobilità internazionale degli atenei l'inserimento, nel titolo II della presente proposta di legge, di specifiche misure volte a sostenere l'internazionalizzazione delle università (in particolare nella determinazione della quota premiale) e gli studenti del programma Erasmus, in entrata e in uscita, attraverso misure relative alla fiscalità, al riconoscimento dei crediti formativi, alle residenze, compresa l'istituzione di un programma nazionale « Master e ritorno » per gli scambi internazionali e l'alta formazione, nell'ambito dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

FONDO PER IL MERITO E IL DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Istituzione del Fondo per il merito e il diritto allo studio).

1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 9 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo per il merito e il diritto allo studio, di seguito denominato "Fondo", finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale e di dottorato di ricerca, selezionati in base alla capacità e al merito negli studi nonché in ragione del reddito e individuati, per gli iscritti per la prima volta al primo anno del corso, mediante prove nazionali uniformi e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali uniformi di valutazione, adottati con decreto del Ministro, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari.

2. Il Fondo è destinato a erogare:

a) all'inizio dell'anno accademico, premi di studio, in favore di studenti aventi reddito familiare inferiore al limite determinato annualmente con decreto del Ministro, da utilizzare per il pagamento delle spese di iscrizione e di frequenza presso università pubbliche italiane ovvero presso università e centri di ricerca in Stati esteri;

b) borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, riservate a studenti selezionati in base al merito e al reddito familiare;

c) riconoscimenti in favore di studenti di particolare eccellenza e merito, indipendentemente dal reddito familiare;

d) provvidenze per garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti eliminando eventuali squilibri nella fruizione dei servizi forniti dalle regioni nell'ambito del diritto allo studio, integrando le quote mancanti, rispetto a quelle destinate dalle regioni, per il finanziamento del diritto allo studio;

e) buoni studio, composti di una quota fissa e di una quota variabile determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo un piano di rimborso commisurato al reddito percepito. La restituzione è prescritta esclusivamente per gli studenti il cui reddito familiare è superiore al limite stabilito ai sensi della lettera a); possono comunque essere esentati dalla restituzione, nel limite delle risorse disponibili, coloro i quali abbiano conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata legale del corso;

f) garanzie su finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari, per le finalità di cui al comma 1.

3. Gli interventi previsti al comma 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

4. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamen-

tare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e in particolare:

a) i criteri di accesso alle prove nazionali uniformi e i criteri nazionali uniformi di valutazione di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi, delle borse di studio e dei buoni studio, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti di cui alla lettera *f)* del comma 2;

c) i criteri e le modalità di restituzione dei buoni studio di cui al comma 2, lettera *e)*, prevedendone la graduazione in base al reddito percepito dopo il termine degli studi;

d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi, delle borse di studio e dei buoni studio nonché i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, borse di studio, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le modalità di utilizzo di premi, borse di studio, buoni studio e finanziamenti garantiti;

h) le caratteristiche dei finanziamenti garantiti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

i) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 2;

l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza agli studenti e alle uni-

versità, circa le modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

m) le modalità di controllo e valutazione, mediante idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, delle borse di studio, dei buoni studio e dei finanziamenti garantiti, dell'andamento dei rimborsi degli stessi nonché dell'esposizione del Fondo;

n) le modalità di selezione, con procedure competitive, delle banche e degli intermediari finanziari fornitori delle provviste finanziarie di cui al comma 2, lettera *f*);

o) la previsione, quale criterio di selezione preferenziale per l'attribuzione dei premi, delle borse di studio, dei buoni studio e dei finanziamenti garantiti, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia dello studente, ai sensi della normativa vigente.

5. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al comma 2.

6. Il coordinamento operativo dell'esecuzione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori livelli tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e di svolgimento delle stesse.

7. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico delle risorse finanziarie del Fondo stesso.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina,

secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati. I corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato sono depositati in apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.

9. Il Fondo, gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da individui, società, fondazioni ed enti privati, anche vincolati a specifici usi, nel rispetto delle finalità del Fondo;

b) trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;

c) i corrispettivi di cui al comma 8, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 2, lettera f);

d) i contributi di cui al comma 4, lettera h), e al comma 6, da utilizzare per le finalità di cui al comma 7.

9-bis. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei soggetti privati di cui al comma 9, lettera a), e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Fondo per il merito e il diritto allo studio ».

ART. 2.

(Delega al Governo per l'integrazione della normativa di principio in materia di diritto allo studio).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'integrazione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, prevista in particolare dal decreto legislativo 29

marzo 2012, n. 68, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni, prevedere che gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti siano determinati tenendo conto di analisi periodiche sui costi di mantenimento agli studi;

b) garantire la concessione delle borse di studio e degli altri servizi a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, aventi i requisiti di merito e di condizione economica previsti;

c) prevedere la realizzazione periodica di analisi della condizione studentesca e sui costi di mantenimento agli studi, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

d) prevedere la predisposizione di un rapporto triennale sull'efficacia delle politiche di sostegno e dei servizi agli studenti offerti dagli organismi regionali per il diritto allo studio universitario e dalle università, anche avvalendosi dell'ANVUR;

e) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario e promuoverne la partecipazione attiva alla loro gestione e organizzazione;

f) finalizzare tutte le provvidenze, i benefici e le borse di studio, nonché ogni altro intervento che sia erogato, al conseguimento degli obiettivi del diritto allo studio universitario, prevedendo che ogni forma di intervento a sostegno di tale diritto, anche in forma di premialità straordinaria, sia attuata all'interno del sistema del diritto allo studio universitario e secondo i principi del medesimo;

g) consentire agli studenti delle università italiane, anche mediante accordi con le istituzioni internazionali che operano nel settore, la mobilità internazionale presso atenei, scuole e istituzioni scientifiche e culturali necessaria al completamento e all'arricchimento della forma-

zione culturale e scientifica, determinando i criteri di principio per l'accesso a tale servizio;

h) realizzare integralmente il diritto allo studio universitario in favore degli studenti con *handicap*, anche mediante interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche e al superamento di ogni ostacolo che si frapponga alla piena eguaglianza dei diritti tra gli studenti ai fini del diritto allo studio universitario;

i) garantire i servizi di assistenza sanitaria per gli studenti universitari mediante intese e accordi con il Servizio sanitario nazionale e le sue articolazioni regionali e territoriali;

l) favorire l'integrazione dei servizi relativi al diritto allo studio universitario con ogni altra attività sportiva e culturale promossa, anche da associazioni e altri soggetti privati, nell'ambito universitario;

m) favorire, anche attraverso la previsione di accordi di programma tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti e con la partecipazione eventuale di imprese, professionisti e associazioni operanti nel settore, la sperimentazione di nuovi modelli di organizzazione e di attuazione degli interventi, con particolare riferimento all'orientamento al lavoro e alla formazione professionale;

n) prevedere e promuovere lo sviluppo di un sistema di relazioni europee e internazionali volto a migliorare la qualità dei servizi relativi al diritto allo studio universitario e la loro integrazione, anche mediante forme di cooperazione e scambi di studenti, con i servizi erogati negli Stati esteri, mediante intese con i soggetti istituzionalmente competenti nei rispettivi ordinamenti nazionali.

ART. 3.

(Istituzione del Programma nazionale di sostegno allo studio).

1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito il Programma nazionale di sostegno allo

studio in favore degli studenti capaci e meritevoli, ripartito in distinte categorie per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca.

2. Il Programma nazionale di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo i seguenti principi:

a) le borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono assegnate entro il 31 marzo di ogni anno e sono riservate a studenti meritevoli che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale, appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando;

b) i candidati ammessi ai sensi della lettera *a)* sono collocati, per ciascuna categoria, in un'unica graduatoria nazionale di merito formata sulla base della carriera scolastica o universitaria pregressa, attraverso l'applicazione di sistemi di valutazione uniforme su base nazionale ovvero attraverso la valutazione della media dei voti scolastici o dei voti universitari ragguagliata alla media di tutti gli studenti iscritti allo stesso istituto o allo stesso corso, in tempo utile per consentire loro di scegliere liberamente l'università e il corso di studio che intendono frequentare;

c) l'importo della borsa di studio è graduato in relazione al reddito e al patrimonio della famiglia dello studente, con importo pieno per gli studenti appartenenti a famiglie che si trovano al di sotto del valore dell'ISEE fissato ai sensi della lettera *a)* e decrescente, fino ad azzerarsi, al superamento del livello massimo di reddito e di patrimonio fissato dal decreto di cui al presente comma;

d) gli studenti appartenenti a famiglie il cui ISEE, ai sensi della normativa vigente, risulti superiore al valore fissato nel bando hanno la facoltà di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finan-

ziamento per gli studi nella forma del prestito d'onore, da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una quota percentuale fissa del reddito;

e) l'importo della borsa di studio è maggiorato per gli studenti che scelgono di iscriversi presso università aventi sede fuori della regione di residenza della famiglia;

f) le borse di studio sono assegnate, nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ciascun anno e sono versate allo studente in rate semestrali; la prima rata è erogata all'atto della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelta liberamente dallo studente, previo superamento degli esami di ammissione eventualmente previsti; la seconda rata è erogata il 1° marzo dell'anno successivo. Le borse di studio sono confermate per gli anni successivi, entro un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, a condizione che lo studente, al 31 agosto di ciascun anno, abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno e ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso;

g) lo studente assegnatario della borsa di studio è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per la fruizione dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda;

h) il numero e l'importo annuale delle borse di studio è stabilito nel bando;

i) le borse di studio sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere

finanziariamente lo studente per soggiorni di studio o di ricerca all'estero;

l) alle borse di studio di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

3. Il Programma nazionale di cui al comma 1 è attuato attraverso la fondazione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che assume la denominazione di « Fondazione per il merito e il diritto allo studio ».

4. La Fondazione di cui al comma 3 emana, entro il 31 marzo di ciascun anno, un bando per l'erogazione di buoni studio, che prevedano una quota da restituire a partire dal termine degli studi. La quota e i tempi di restituzione variano a seconda dei risultati accademici conseguiti, dell'ISEE della famiglia del destinatario e del reddito percepito, secondo tabelle indicate nel bando medesimo. I buoni sono assegnati, sulla base dei criteri definiti dal bando medesimo, agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso, selezionati mediante prove nazionali uniformi, e agli studenti iscritti ai successivi anni di corso, selezionati mediante criteri nazionali di valutazione uniformi, nel caso in cui le rispettive famiglie superino il valore dell'ISEE stabilito dal decreto di cui al comma 2. I buoni possono essere erogati, sulla base di specifici bandi che determinino criteri per l'assegnazione nonché le modalità e le quote di restituzione, tenendo comunque conto dei criteri stabiliti nel presente comma, anche per la frequenza di corsi di specializzazione *post lauream*, di corsi di *master* o di dottorato di ricerca senza borsa di studio.

5. Il Programma nazionale di cui al comma 1 è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, come determinate dagli appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

TITOLO II

SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI

ART. 4.

(Misure per l'internazionalizzazione degli studi e per il sostegno degli studenti che partecipano al programma Erasmus).

1. I consigli di corso di studio delle università sono tenuti al riconoscimento dei crediti formativi universitari ottenuti dallo studente in attuazione del piano di studi oggetto del programma Erasmus.

2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

« *i-decies*) le spese documentate relative alla partecipazione al programma Erasmus da parte di studenti di età compresa tra diciotto e ventotto anni, entro il limite di spesa di 10.000 euro annui per ciascuno studente, a condizione che il reddito complessivo lordo della famiglia anagrafica, definita ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sia inferiore a 80.000 euro annui ».

3. Le modalità di fruizione del beneficio di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le famiglie ospitanti studenti provenienti da Stati esteri nell'ambito del programma Erasmus possono fruire di buoni utilizzabili a copertura di spese sostenute dagli studenti iscritti presso università italiane che svolgono all'estero il loro periodo di studio nell'ambito del citato programma Erasmus. Le condizioni per l'attribuzione e le modalità di erogazione dei buoni sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con le competenti autorità di Governo degli altri Stati partecipanti al medesimo programma.

5. Sulla base di accordi stipulati tra le università e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una quota dei posti letto disponibili negli studentati, determinata con i medesimi accordi, è riservata a studenti provenienti da Stati esteri nell'ambito del programma Erasmus. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove intese a livello dell'Unione europea per favorire condizioni di reciprocità nelle politiche di ospitalità degli studenti partecipanti al programma Erasmus da parte degli Stati membri ospitanti.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emette un bando per l'assegnazione di borse di studio in favore di studenti meritevoli per l'iscrizione e la frequenza di corsi di specializzazione *post lauream*, di corsi di *master* o di dottorato presso università o istituti di ricerca aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea. L'assegnazione delle borse di cui al presente comma è regolata dai seguenti principi:

a) i partecipanti sono collocati in un'unica graduatoria nazionale di merito formata sulla base della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio, superati entro la data di scadenza del bando;

b) a parità di punteggio nell'ambito della graduatoria di cui alla lettera a), le borse di studio sono prioritariamente assegnate agli studenti appartenenti a nuclei

familiari aventi minori disponibilità economiche, in base ai valori dell'ISEE;

c) le borse di studio sono assegnate entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in rate semestrali; la prima rata è erogata all'atto della comunicazione dell'avvenuta iscrizione al corso di specializzazione *post lauream*, di *master* o di dottorato. Nel caso di corsi di durata pluriennale, la borsa di studio è confermata per gli anni successivi, entro i limiti della durata legale del corso, a condizione che lo studente, al 31 agosto di ciascun anno, abbia superato gli esami o le prove previsti dall'ordinamento didattico del corso per ciascun anno del medesimo;

d) alle borse di studio di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

7. Per i fini di cui al comma 6 è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro.

8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, un programma nazionale denominato «*Master e ritorno*» per gli scambi internazionali e l'alta formazione, volto al finanziamento dei costi di iscrizione e frequenza di corsi di specializzazione *post lauream* altamente qualificati, individuati dal Ministero medesimo, e all'erogazione di forme di incentivazione del rientro e dell'inserimento professionale.

9. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) il grado di internazionalizzazione di ciascuna università, misurato sulla base della capacità della stessa di

attrarre studenti, ricercatori e professori stranieri e di competere in attività di didattica e ricerca con le università di Stati esteri, nonché sul numero, calcolato in valore assoluto e in proporzione al totale degli studenti iscritti, di studenti partecipanti ai programmi Erasmus in entrata e in uscita ».

